

Codice A1413C

D.D. 22 giugno 2020, n. 630

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL CN1 per la collaborazione del dott. Maurizio Borgese nell'ambito del Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari".



ATTO DD 630/A1400A/2020

DEL 22/06/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL CN1 per la collaborazione del dott. Maurizio Borgese nell'ambito del Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari".

La Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali, nell'ambito del Servizio sanitario Regionale, concorrono alla realizzazione di obiettivi comuni di promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Aziende volte allo studio, all'approfondimento, alla ricerca, all'organizzazione sanitaria e a tutte le attività ad esse collegate.

Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 che all'articolo 15 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Visto il decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che all'articolo 23 bis, comma 7, prevede che "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni [...] possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private".

Dato atto che la presente convenzione è disposta in analogia con l'accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, approvato con DGR n. 39-6099 del 07.12.2017, in quanto trattasi di personale medico convenzionato con l'ASL per l'espletamento del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, il cui regime giuridico del rapporto presenta aspetti di assimilabilità al personale dipendente delle Aziende sanitarie, come si evince in particolare dagli artt. 91 e ss dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 2006/2009.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende stipulare con l'ASL CN1 apposita Convenzione per la collaborazione del dott. Maurizio Borgese, medico convenzionato di Emergenza Sanitaria Territoriale, per

l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno pari a 1 giorno settimanale.

Dato atto che, a seguito degli accordi intercorsi, con Deliberazione n. 247 del 28/05/2020 il Direttore Generale dell'ASL CN1 ha approvato la suddetta Convenzione, autorizzando l'assegnazione temporanea del dott. Maurizio Borgese presso il Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, alle condizioni di cui all'allegato a), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs n.165/2001;
- vista la Legge n. 241 del 07/08/1990;
- vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- visto l'art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- vista la DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;

determina

di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla stipula della convenzione con l'ASL CN1, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione del dott. Maurizio Borgese, medico convenzionato di Emergenza Sanitaria Territoriale, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno pari a 1 giorno settimanale;

di stabilire che la collaborazione, della durata di 36 mesi (3 anni) a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, sarà svolta durante il normale orario di lavoro, che al dipendente coinvolto compete il normale trattamento economico a totale carico dell'Azienda e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

Il funzionario estensore
Barbara Manzotti

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

Allegato a)

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. MAURIZIO BORGESSE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 241 DEL 7 AGOSTO 1990 NONCHE' DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 165 DEL 30 MARZO 2011, NELL'AMBITO DEL SETTORE A1413C "PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI".

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge n. 241 del 07/08/1990, all'articolo 15 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Il decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, all'articolo 23 bis, comma 7, prevede che "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni [...] possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private.

L'A.S.L. CN1 con deliberazione direttoriale n. 247 del 28 maggio 2020 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n..... del ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità, dott. Fabio Aimar, nato a Bra (CN) il 11/08/1976 ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L'A.S.L. CN1, nella persona del Direttore Generale, dott. Salvatore Brugaletta, nato a Ragusa (RG) il 15/06/1957, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda in Cuneo, via Carlo Boggio 12

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente l'attivazione in Regione Piemonte del Numero Unico Europeo 116117, ai sensi dell'art. 5 comma 12 dell'intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 "Patto per la salute 2014-2016", recepita con DGR n. 33-5087 del 22/05/2017.
2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari" : il dott. Maurizio Borgese, nato a Palmi (RC) il 30/09/1975, C.F. BRGMRZ75P30G288O medico convenzionato presso il Servizio 118 dell'ASL CN1.
3. L'assegnazione temporanea del dott. Maurizio Borgese ha durata pari a 36 mesi (3 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con un impegno pari a 1 giorno settimanale, da svolgersi in normale orario di lavoro.
L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto dott. Maurizio Borgese presso il Settore "Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari" della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.
4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.
5. Per il periodo di assegnazione temporanea il dott. Maurizio Borgese è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.
6. Il dott. Maurizio Borgese permarrà a tutti gli effetti convenzionato con l'ASL CN1. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.
7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.
8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione il dott. Maurizio Borgese è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA' e WELFARE
DOTT. FABIO AIMAR
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'A.S.L. CN1
DOTT. SALVATORE BRUGALETTA
(firmato digitalmente)